

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2955 del 28/05/2026
Oggetto	DPR n. 59/2013, L.R. n.13/2015. NADEP NAVAL DEPOSITI SRL. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale AUA per l'attività di sbarco e stoccaggio merci varie sita in Comune di Ravenna, Via della Battana, n.38.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3106 del 27/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventotto MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, L.R. n.13/2015. **NADEP NAVAL DEPOSITI SRL. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale AUA** per l'attività di sbarco e stoccaggio merci varie sita in Comune di Ravenna, Via della Battana, n.38.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al Comune di Ravenna – Sportello Unico delle Attività Produttive – in data 11/05/2024 ed acquisita da questa Agenzia con P.G. 2024/91408, pratica SinaDoc **19486/2024**, dalla Ditta **Nadep Naval Depositi srl (P.IVA 00358320398)** avente sede legale e attività di sbarco e stoccaggio merci in Comune di Ravenna, Via della Battana, n.38, con la quale si richiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura e in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge 447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto Direttoriale MASE n.309/2023;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE **SinaDoc n. 19486/2024**, emerge che:

La Ditta **Nadep Naval Depositi srl** ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data 11/05/2024 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, finalizzata al rilascio dell'AUA per la propria attività di sbarco e stoccaggio merci in Via della Battana, n.38, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – per la quale si richiede il rilascio;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue reflue di dilavamento in rete fognaria pubblica nera collegata a depurazione e in rete fognaria pubblica bianca in acque superficiali di Via della Battana (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) - per la quale si richiede il rilascio;
- Comunicazione o nulla osta relativo all'impatto acustico di cui all'art.8, commi 4 e 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447;

L'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 11/05/2024 (PG. 2024/91408) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla trasmissione della documentazione;

Risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte di ARPAE SAE (P.G. 2024/95115);

ACQUISITA in data 05/06/2024 (PG.2024/99537) la richiesta di integrazioni da parte di HERA SPA, trasmesse alla Ditta in data 11/06/2024 (ns PG. 2024/107226) e presentate dall'Azienda in data 12/07/2024 (PG. 2024/128472);

DATO ATTO che:

- in data 25/10/2024 (ns PG. 2024/193311) è stato acquisito da questa Agenzia il parere sfavorevole per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e acque di prima pioggia in rete fognaria pubblica rilasciato dal Servizio Ambiente del Comune di Ravenna;
- a seguito del sopra citato parere sfavorevole, questa Agenzia ha proceduto ai sensi dell'art.10Bis della Legge n.241/1990 e smi, alla comunicazione dell'esistenza di motivi ostativi, indicando 10 giorni per la presentazione delle osservazioni/documentazione al fine del superamento dei motivi ostativi;
- in data 15/11/2024 la Ditta ha presentato richiesta di proroga di 6 mesi per la presentazione della documentazione necessaria al superamento dell'esistenza di motivi ostativi, proroga concessa da ARPAE con PG. 2024/209386 del 19/11/2024;

ACQUISITA la documentazione integrativa completa ed esaustiva finalizzata al superamento dell'esistenza di motivi ostativi (ns PG. 2025/95198 del 23/03/2025).

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PG 2024/127753 del 11/07/2024);
- Parere del Servizio Area Pianificazione Territoriale del Comune di Ravenna per la conformità urbanistica/edilizia (PG. 2024/130978 del 17/07/2024);
- Parere del Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna in merito alla valutazione di impatto acustico e per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in rete fognaria pubblica e in rete fognaria bianca in acque superficiali (ns PG 2026/96872 del 27/05/2026);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 25/05/2024;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere con l'adozione dell'AUA a favore della Ditta **Nadep Naval Depositi srl**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni, per l'attività di sbarco e stoccaggio merci in Comune di Ravenna, Via della Battana, n.38, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente.

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) n. DET-2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**), a favore della Ditta **Nadep Naval Depositi srl (P.IVA 00358320398)** avente sede legale e attività di sbarco e stoccaggio merci in Comune di Ravenna, Via della Battana, n.38, nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAE;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in rete fognaria pubblica nera e in rete fognaria pubblica bianca con recapito in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

l'Allegato B) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in rete fognaria pubblica nera e in rete fognaria pubblica bianca con recapito in acque superficiali e approvazione del Piano di Gestione;
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

 - ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Rispetto all'impatto acustico si evidenzia che l'impatto generato dall'attività risulta coerente con quanto previsto dalla normativa vigente per la tutela dell'inquinamento acustico;

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del rilascio all'interessato da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'AUA adottata con il presente provvedimento assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e a HERA SPA, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae

ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;

avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di
Ravenna - Area Est -
Dott.ssa Tamara Mordenti

Emissioni in atmosfera

(Art.269 del Dlgs n.152/2006 e s.m.i.)

■ **INTRODUZIONE**

Ditta	Nadep Naval Depositi srl
Impianto	attività di sbarco e stoccaggio merci
Ubicazione	Comune di Ravenna, Via della Battana, n.38

PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

- L'istanza è inerente il rilascio di nuova AUA per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, diffuse e convogliate, derivanti dall'attività di movimentazione e magazzinaggio portuale di coils, merci confezionate (big bag o colli) oppure alla rinfusa, costituite da:

Merci	Tonnellate	Modalità immagazzinamento
Sabbie	50800	Magazzino coperto
Argille	41570	Magazzino coperto
Mais	40000	Magazzino coperto
Grano	47000	Magazzino coperto
Farina di girasole	12500	Magazzino coperto
Fertilizzante	7000	Magazzino coperto
Polveri boraci	24700	Magazzino coperto/big bag sotto tettoia
Sale	38300	Magazzino coperto
Caolino	35800	*
Polpa barbabietole	11100	Magazzino coperto
Ciabattato	6400	Solo imbarco
Bentonite	7600	*
*Prodotto stoccato fuori sito		

- Gli stoccaggi avvengono prevalentemente dentro al magazzino o sotto tettoia salvo, secondo quanto dichiarato, temporanee eccedenze che possono portare a stoccaggi su piazzale scoperto e, comunque, previa copertura con idonei teli in materiale plastico. Le rinfuse sono sempre stoccate al coperto;
- Nella relazione presentata l'azienda distingue l'attività svolta in tre fasi:

- a. **attività di sbarco/imbarco merci:** per i prodotti alla rinfusa le operazioni di sbarco/imbarco vengono effettuate a mezzo benna elettroidraulica. Questa deposita il prodotto in una tramoggia che a sua volta lo scarica su camion per il successivo trasporto verso il magazzino/tettoia. Lo sbarco può anche essere effettuato con modalità “diretta” in cui il materiale proveniente dalla stiva viene caricato, con le stesse modalità, su camion di terzi ed indirizzato fuori sito. L'imbarco delle rinfuse prevede invece il caricamento di camion mediante pale meccaniche direttamente in magazzino o sotto tettoia, il trasporto del prodotto in banchina e, da qui, mediante benna su gru, il prelievo e lo scarico in stiva. I prodotti confezionati vengono invece movimentati a mezzo gru e carrelli elevatori;
- b. **ricarica:** le merci vengono riprese dal magazzino, tettoia o piazzale e caricate con mezzi idonei su camion. Nel caso di rinfuse il carico su camion avviene a mezzo pala gommata; il camion può essere caricato direttamente dentro al magazzino o in prossimità della porta di quest'ultimo;
- c. **servizio accessori:** l'azienda è dotata di tre impianti che, su richiesta del cliente, possono provvedere alla ripresa dei prodotti ed al caricamento su cisterna o camion cassonati. Al momento detti servizi sono limitati a prodotti quali boraci e mangimi alla rinfusa;
- d. **ricarica su cisterna di boraci:** il materiale viene prelevato dal magazzino mediante pala gommata e tramite tramoggia, nastro e coclea caricato sul mezzo;
- e. **ricarica cisterne con coclea:** i sacconi contenenti il prodotto vengono posizionati sopra la tramoggia, rotti, e tramite coclea caricati sul mezzo;
- f. **ricarica cisterne e camion cassonati mediante tramoggia e nastro trasportatore:** il prodotto viene prelevato dal magazzino mediante pala gommata, questa lo deposita in tramoggia e, tramite nastro trasportatore, viene caricato sul mezzo;
- Per le operazioni di movimentazione l'azienda dichiara di essere dotata di n.4 tramogge di cui una dotata di impianto di abbattimento delle polveri generate dall'attività (emissione E1). L'impianto di abbattimento è costituito da un filtro a maniche con una velocità di filtrazione pari a 0,025 m/s, e risulta conforme ai contenuti della DGA 4606/99 della Regione Emilia Romagna anche in riferimento a tessuti di grammatura inferiore a 500 gr/mq.
 - Per le emissioni diffuse, la Ditta ha presentato una Procedura Operativa per la gestione delle stesse “PA 01_ Imbarco e sbarco” e “Pa 02_ Movimentazione e stoccaggio” finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse, rispetto alle quali si ritiene di evidenziare che non si ritrovano previsioni di minima rispetto alle tempistiche di attivazione dello spazzamento delle aree esterne, fatti salvi gli interventi di pulizia a fine sbarco/imbarco, né del numero di mezzi in dotazione. Alla luce dell'attività svolta, la presenza di almeno una spazzatrice tra le dotazioni aziendali, si ritiene, sia da considerarsi quale dotazione minima necessaria.

- Al fine di mantenere in condizioni di pulizia accettabili la viabilità e le aree scoperte, si rende necessario uno spazzamento quanto meno quotidiano di tutte le aree scoperte interessate dalla movimentazione di prodotti alla rinfusa. Si ritiene altresì che in caso di caduta a terra dei materiali sfusi movimentati, benché la procedura già preveda interventi di mitigazione, sarebbe auspicabile un intervento pressoché immediato della spazzatrice.
- Per quanto attiene l'impiego delle tramogge si evidenzia che i materiali di cui alla Classe C dell'Allegato all'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ravenna n.04/08, come ad esempio granaglie e cereali, non possono essere movimentati senza l'ausilio di tramogge depolverate.

A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

PUNTO DI EMISSIONE E1 – TRAMOGGIA DEPOLVERATA - F.M.

Portata massima	7200	Nmc/h
Altezza minima	2,3	m
Durata	12	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

1. **I valori limite di emissione degli inquinanti**, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
2. **La valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.
3. Qualora vengono eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in

autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

4. i risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quanto l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato di Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difficoltà accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

B. PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO E LA MESSA A REGIME

1. **Per il nuovo punto di emissione indicato con E1, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art. 269 del Dlgs n. 152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi ad ARPAE SAE e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAE, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

- Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAE) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
3. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAE può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAE, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
 4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
 5. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAE e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un

intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

6. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime della nuova tramoggia depolverata afferente al punto di emissione **E1**, il **31/12/2026**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime, dopodichè dovrà procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1.
7. Dovrà essere effettuato, a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza almeno annuale per il punto di emissione E1**. La data, l'orario, i risultati delle misure, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi, dovranno essere annotati (o allegati), su un apposito **registro** con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo. Sullo stesso registro la Ditta è altresì tenuta ad annotare:
 - **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie che dovranno essere effettuate sul sistema di abbattimento installato, con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie dello stesso;**
 - **l'attivazione e la durata delle operazioni di pulizia a mezzo spazzatrice nonché la variazione e/o mancata esecuzione degli interventi di pulizia previsti per il contenimento delle emissioni diffuse;**
 - **la data di inizio e fine degli eventuali stoccaggi di rinfuse che dovranno avere comunque carattere temporaneo e di assoluta eccezionalità e dovranno in ogni caso essere protetti da teli impermeabili.**

C. MONITORAGGI A CARICO DEL GESTORE

1. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a ARPAE SAE e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
2. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

D. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

1. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
2. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

E. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
2. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di

sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

F. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. I **camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
2. I sistemi di **accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

3. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

4. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
5. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
6. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione , se possibile, contro gli agenti atmosferici.
7. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
8. Ai sensi dell'art.294 del Dlgs n.152/2006 e smi gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione.

G. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

1. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201- A
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
2. **I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare** l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni"

e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in rete fognaria pubblica nera e in rete fognaria pubblica bianca con recapito in acque superficiali e approvazione del Piano di Gestione delle Aree esterne;

Condizioni:

- Le attività svolte dalla Ditta presso il terminal portuale consistono in operazioni di imbarco/sbarco da navi, ricarica di merce sugli autoarticolati e stoccaggio di materiali inerti quali argille, bentonite, caolino e sabbia, mangimi quali mais, grano, farina di girasole, polpa di barbabietola in pellet, fertilizzanti, prodotti boraci, sale per disgelo e ciabattato;
- Il terminal portuale si estende su una superficie complessiva di circa 57.400 mq, di cui:
 - circa 8.330 mq. di banchine demaniali in concessione;
 - circa 49.100 mq propri occupati per circa 25.500 mq. da n. 14 capannoni coperti.
- Nell'area di piazzale esterno è presente un distributore carburanti per i mezzi operativi aziendali.

Stato di fatto: Planimetria Generale rete fognaria - Stato di fatto -Tav.1 rev.06 del 01/07/2025

La rete fognaria di stabilimento risulta separata e così suddivisa:

- Le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle coperture dei capannoni e dalle aree scoperte di piazzale e dalla banchina, confluiscono nella rete fognaria di stabilimento costituita da due rami principali che si immettono da due lati opposti ad una vasca di raccolta (denominata VE) della capacità di 261 mc (9m x 14.5m x 2m) allacciata alla rete fognaria pubblica bianca di via della Battana;
- L'area complessiva su cui insiste questa rete fognaria (coperture, piazzali e banchina) è di 57,420 mq e la vasca di accumulo è idonea a raccogliere i primi 5 mm di pioggia;
- La ditta per la gestione delle aree scoperte di piazzale ha in essere **le procedure operative PA1 Imbarco e sbarco e PA2 Movimentazione e stoccaggio**, nelle quali vengono descritte le modalità gestionali/organizzative per la pulizia dei piazzali e delle reti fognarie durante le attività svolte. Nella medesima rete fognaria delle acque meteoriche di dilavamento si immettono anche le acque meteoriche provenienti da un'area di rifornimento mezzi aziendali;
- Le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici/spogliatoi (uffici e locale box) hanno una propria rete fognaria, sono preventivamente trattate in fosse Imhoff e svuotate regolarmente con autospurgo.

Classificazione delle acque meteoriche di dilavamento

- la Ditta ha eseguito uno studio di caratterizzazione delle acque meteoriche di dilavamento effettuando il monitoraggio su due eventi meteorici distinti (09/12/2024 e 26/02/2025). Dalla valutazione dei risultati analitici la Ditta ha ritenuto di classificare le acque meteoriche di dilavamento, ai sensi della DGR 286/05, “acque reflue di dilavamento” valutando la necessità di considerare:
 - acque reflue di dilavamento dei primi 20 mm di pioggia da stoccare/trattare all'interno di vasche di accumulo con recapito nella rete fognaria pubblica nera di Via della Battana collegata a depurazione;
 - acque reflue di dilavamento dei successivi 20 mm di pioggia da recapitare nella rete fognaria pubblica bianca di Via della Battana con recapito in acque superficiali (Pialassa Piombone).

Stato di progetto - Planimetria Generale rete fognaria - Stato di progetto - Tav.2 Rev.06 del 01/07/2025. Dettaglio vasca di trattamento/accumulo reflui di dilavamento Tav.3.1 rev.0 del 01/07/2025

Acque reflue domestiche

- le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici/spogliatoi (11 dipendenti) verranno convogliate ad una nuova vasca di accumulo da 10 mc e svuotata periodicamente. Il servizio igienico presente nel locale box rimane invariato (fossa Imhoff e svuotamento periodico). La Ditta ha valutato la possibilità di inviare le acque reflue domestiche alla rete fognaria pubblica nera di Via della Battana, ma a causa della presenza di molti sottoservizi prevedere una condotta di allaccio sia a gravità che in pressione risulta di difficile realizzazione. La vasca sarà dotata di allarme di troppo pieno e prevista una programmazione di pulizia mensile.

Acque meteoriche di dilavamento

- **la progettazione prevede:**
 - realizzazione di una nuova rete fognaria dove confluiscono le acque meteoriche di dilavamento delle coperture dei capannoni per il successivo scarico in rete fognaria pubblica bianca di Via della Battana. Superficie pari a 19.315 mq;
 - mantenimento della rete fognaria esistente che viene sottoposta ad interventi di manutenzione con realizzazione di un breve tratto fognario per consentire un unico punto di ingresso delle acque reflue di dilavamento alla vasca di accumulo esistente VE. Prima dell'ingresso alla vasca viene realizzato un pozzetto scolmatore per inviare le acque reflue di dilavamento alle vasche di trattamento/accumulo e al loro riempimento alla rete fognaria pubblica bianca. Superficie pari 38.105 mq;
 - realizzazione di n.4 vasche compartimentate (V1-V2-V3-V4) della capacità utile cadauna di 10m x 6,5m x 2m in grado di trattare/accumulare le acque reflue di dilavamento fino a 20 mm di pioggia da collocare in adiacenza della vasca esistente VE.

Principio di funzionamento: le acque reflue di dilavamento dalla rete fognaria (piazzali e banchina) si immettono nella vasca di accumulo esistente VE utilizzata come primo comparto di sedimentazione, in caso di sfioro si immettono nella vasca V1 previo passaggio da un setto di blocco liquidi leggeri e dove è prevista l'aggiunta di un reattivo (PAC) per l'abbattimento del fosforo, di un flocculante per la sedimentazione dei solidi sospesi e sostanze organiche e l'addizione di soda caustica per la regolazione del pH in caso di necessità per favorire i suddetti processi di trattamento. Ad ogni stramazzo successivo alla vasca V1 (stramazzo V1-V2; V2-V3 e V3-4) è prevista la possibilità di aggiungere gli stessi prodotti. La Ditta ha stimato che l'ultimo comparto riempito a seconda dell'intensità di pioggia potrà essere vuotato in circa 67 ore.

I punti ufficiali di campionamento delle acque reflue di dilavamento sono:

- **P1** con recapito nella rete fognaria pubblica bianca: Si attiva dal pozzetto scolmatore presente a monte della vasca esistente VE e si verifica ad evento meteorico in atto e a vasche piene;
- **P2** con recapito in rete fognaria pubblica nera in fase di svuotamento delle vasche VE-V1-V2-V3-V4. Per questo scarico la Ditta ha chiesto ad Hera la deroga dei VLE dei parametri: Solidi sospesi totali, COD e BOD5 rispetto ai VLE previsti alla Tabella 3 Allegato 5 parte terza del D.Lgs n.152/06 e smi (scarico in rete fognaria) Hera ha espresso parere favorevole a quanto richiesto con nota Prot.n.63995/25 del 28/07/2025 parere riconfermato da HERA SPA e riconfermato in data 26/05/2026.

Il Piano di Gestione delle aree scoperte

Il Piano di Gestione denominato “ Piano di Gestione delle aree esterne e delle fognature presso lo stabilimento di via Battana, 28 Ravenna” rev.1 del 01/07/2025 definisce le misure ordinarie di prevenzione, di mantenimento delle reti fognarie e straordinarie, delle aree di piazzale e viabilità, assoggettate alla DGR 286/05. Le verifiche dell'attuazione del Piano di gestione, avviene attraverso la compilazione di una check list a compilazione obbligatoria facendo riferimento alla planimetria dello stabilimento

Area rifornimento carburanti - Dettaglio piazzola rifornimento carburanti Tav.3.3 rev.0 del 01/07/2025.

L'area adibita al rifornimento mezzi aziendali esistente sarà attrezzata con una platea impermeabile della superficie di 240 mq (12m x 20m) dotata di griglia per la raccolta delle acque reflue di dilavamento ricadenti in tale area ed è collegata ad una nuova vasca di disoleazione (volume di 2.100 lt) con filtro a coalescenza per il loro trattamento in continuo. Le acque reflue di dilavamento trattate si immetteranno nella rete fognaria delle acque reflue di dilavamento di stabilimento. La ditta prevede di effettuare degli autocontrolli, per verificare l'efficienza del disoleatore, attraverso il punto di campionamento **P3** (punto di campionamento non fiscale).

Area lavaggio mezzi - Dettaglio piazzola lavaggio mezzi Tav.3.2 rev.0 del 01/07/2025

E' prevista un'area di lavaggio mezzi aziendali di nuova realizzazione di 40.8 mq (12m x 3,4m) cordolata con due caditoie per la raccolta delle acque di lavaggio che saranno convogliate ad una vasca di accumulo interrata da 10 mc per il loro successivo smaltimento come rifiuti.

La vasca di accumulo sarà dotata di un allarme di livello, costituito da due galleggianti di preallarme e allarme vasca piena che terranno conto del volume da tenere sempre a disposizione in caso di pioggia (1 mc). Sarà inserita anche una valvola di sicurezza a galleggiante che chiuderà la tubazione in ingresso alla vasca.

Prescrizioni:

1. Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: Acque di dilavamento (primi 20 mm di pioggia) da piazzali; acque di dilavamento da distributore carburanti e Acque di dilavamento eccedenti i primi 20 mm di pioggia. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente.

Scarico in rete fognaria nera collegata a depurazione:

2. Lo scarico delle acque reflue di dilavamento nel pozzetto ufficiale di prelevamento P1 (acque di dilavamento eccedenti i primi 20 mm di pioggia) e P3 (dilavamento area distribuzione carburanti) devono rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III- colonna scarichi in acque superficiali del D.Lgs 152/06. Lo scarico al punto di prelievo P2 (primi 20 mm di acqua di dilavamento piazzali) deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III- colonna scarichi in fognatura del D.Lgs 152/06 ad eccezione di alcuni parametri che possono essere scaricati con queste deroghe:
 - COD \leq 700 mg/l
 - BOD5 \leq 300 mg/l
 - SST \leq 300 mg/l
3. Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: 11.000 mc/anno; 0.5 l/sec.. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio della presente AUA, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse;
4. al termine dei lavori di adeguamento, dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue di dilavamento nel punto ufficiale di campionamento P2, che attesti la conformità alla Tabella 3 allegato 5 parte terza del Dlgs 152/06 s.m.i. (scarichi in fognatura).
5. I parametri minimi da ricercare e individuati dalla Ditta sono : pH, SST, COD, BOD5, Alluminio, Ferro, Rame, Zinco, Fosforo Totale, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Azoto totale, Idrocarburi Totali, Cloruri. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, unitamente ai verbali di campionamento dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
6. devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.

Scarico in rete fognaria pubblica bianca con recapito in acque superficiali - Pialassa Piomboni - area sensibile

1. lo scarico delle acque reflue di dilavamento, nel punto ufficiale di prelievo **P1** con recapito in rete fognaria pubblica bianca, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/06 s.m.i., colonna scarichi in acque superficiali, ad eccezione dei parametri cloruri e solfati che non si applicano a zone equiparate alle acque marine costiere, e dei parametri Azoto Totale e Fosforo Totale che dovranno rispettivamente rispettare i valori limite di emissione di 10 mg/l e 1 mg/l;
2. al termine dei lavori di adeguamento, dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue di dilavamento nel punto ufficiale di campionamento P1, che attesti la conformità alla Tabella 3 allegato 5 parte terza D.Lgs 152/06 s.m.i. (colonna scarichi in acque superficiali), ad eccezione dei parametri cloruri e solfati che non si applicano a zone equiparate alle acque marine costiere e dei parametri Azoto Totale e Fosforo Totale che dovranno rispettivamente rispettare i valori limite di emissione di 10 mg/l e 1 mg/l.
3. i parametri minimi da ricercare individuati dalla Ditta sono: pH, SST, COD, BOD5, Alluminio, Ferro, Rame, Zinco, Fosforo Totale, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Azoto totale, Idrocarburi Totali, Cloruri. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, unitamente ai verbali di campionamento dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.

Scarico nella rete fognaria di stabilimento delle acque reflue di dilavamento provenienti dall'area rifornimento carburanti

1. Il punto di campionamento P3, posto a valle del sistema di trattamento (disoleatore) a servizio del distributore carburanti, non è da considerarsi un punto di campionamento fiscale ed ufficiale in quanto il flusso di acque reflue di dilavamento da esso derivante recapita nella rete fognaria di stabilimento e nei sistemi di trattamento ed è controllato attraverso i punti ufficiali di campionamento P1 e P2.

Prescrizioni di carattere generale

1. con cadenza bimestrale dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, dovrà essere data comunicazione ad ARPAE SAE e ST di Ravenna e al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, dello stato di avanzamento lavori;
2. il termine della realizzazione delle opere previste dalla presente progettazione dovrà essere comunicato ad ARPAE SAE e al Servizio Territoriale di Ravenna e al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna;
3. il piano di Gestione delle aree scoperte ("Piano di Gestione delle aree esterne e delle fognature presso lo stabilimento di via Battana 38, Ravenna" rev.1 del 01/07/2025) costituisce parte integrante della presente AUA e le check-list a compilazione obbligatoria contenute all'interno dello stesso dovranno essere mantenute disponibili in azienda per un periodo non inferiore a 18 mesi;

4. I mezzi per il trasporto dei materiali sfusi in ingresso ed in uscita allo stabilimento dovranno essere idoneamente coperti;
5. I punti ufficiali di campionamento P1 e P2 e il punto di campionamento/verifica P3, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 smi, dovranno essere posizionati e mantenuti in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento agli organi di vigilanza e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. La Ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei punti ufficiali di campionamento onde consentire il prelievo delle acque reflue;
6. le modalità di campionamento delle acque reflue di dilavamento (istantaneo o medio) e lo stato di funzionamento delle vasche di accumulo/trattamento al momento del prelievo dovranno essere indicate in apposito verbale di campionamento;
7. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **Vasca di sedimentazione da 261 mc e da 480 mc** (sulla linea di scarico delle acque di dilavamento per l'accumulo di 20 mm di pioggia);
 - **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale) posizionato a monte della vasca esistente da 261 mc;
 - **disoleatore in continuo** (sulla linea di scarico delle acque di dilavamento da distribuzione carburanti);
 - **Prodotti chimici** da aggiungere alle acque di dilavamento dei piazzali per favorire la rimozione del fosforo e la sedimentazione dei solidi sospesi;
 - **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** (prima del pozzetto di prelievo P2) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO 17025:2018;
 - **pozzetti di prelievo P1, P2 e P3** costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
8. pozzetti di prelievo P1, P2 devono essere costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
9. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;
10. al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la verifica specialistica e certificata di funzionamento del misuratore di portata allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello

strumento), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore certificazione per tarature UNI CEI EN ISO 17025:2005 – requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova/taratura e di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2015 conforme alle norme europee, in corso di validità. Il rapporto di verifica dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA che provvederà alla prevista piombatura.

11. lo svuotamento delle vasche di sedimentazione dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare complessivamente 0,5 l/sec.
12. le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
13. Dovranno essere eseguite periodicamente, ed almeno 1 volta all'anno, operazioni di verifica e pulizia al pozzetto deviatore alle vasche di accumulo/trattamento delle acque reflue di dilavamento, al disoleatore dell'area distributore . Le operazioni di verifica e pulizia dovranno essere annotate su idoneo documento a disposizione degli organi di vigilanza.
14. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti e livello dello strato di oli nel disoleatore a servizio del distributore carburanti provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
15. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
16. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
17. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
18. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
19. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

20. HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il contratto che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento.
21. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica, il certificato di corretta installazione e la matricola del prescritto misuratore di portata, richiedendone a HERA la piombatura.

La planimetria della rete fognaria denominata **Tav. 2 Stato di progetto Rev. 6 del 01/07/2025 e il Piano di gestione delle Aree esterne**, vengono allegati all'AUA, parte integrante e sostanziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.